



*Associazione Culturale Arte e Spettacolo ETS*

## **Statuto**

### **Art. 1**

E' costituita nel rispetto delle disposizioni d.lgs. 117/2017 un'associazione culturale denominata **Associazione Culturale Arte e Spettacolo** acronimo **ACAS ETS**. L'utilizzo della locuzione "**Ente del terzo settore**" nella comunicazione esterna avverrà solo dopo l'iscrizione al Registro unico Nazionale del terzo settore. L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dall'atto costitutivo, cui è allegato.

### **Art. 2**

L'associazione ha sede in Bagheria (PA), in via Lo Re n. 74. L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica del presente statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli uffici competenti, con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie nel territorio nazionale la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio.

### **Art. 3 - Finalità**

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità: civiche, solidaristiche, culturali e d'interesse generali.

#### **Art. 4 - Attività**

L'associazione persegue in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali, ai sensi dell'*art. 1 comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 N. 328 e successive modificazioni*, e interventi servizi e prestazioni di cui alla *legge 5 febbraio 1992 N. 104 e alla legge 22 giugno 2016 N 112 e successive modificazioni*, in via esplicativa attraverso i seguenti interventi: la promozione sociale e culturale, il sostentamento e la riabilitazione, dei disabili motori e sensoriali, la ricerca e la prova di nuove tecnologie al fine di avvicinare i portatori di handicap e/o persone in situazione di svantaggio sociale al mondo della cultura universale.
- Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della *legge 28 marzo 2003 N. 53 e successive modificazioni*, nonché le attività culturali di interesse sociale attraverso: l'organizzazione di corsi professionali e di aggiornamento o la fornitura di beni e servizi, su richiesta di pubbliche amministrazioni o privati, allo scopo di facilitare l'inserimento socioculturale e professionale; a tal fine possono essere individuati percorsi di alternanza scuola-lavoro inerenti tutte le attività svolte dall'associazione.
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, attraverso la facilitazione all'accesso a siti di pubblico interesse, nei casi di persone in situazione di svantaggio, comunque a prescindere dalle cause che lo provocano e che in ogni caso facilitino a tutti la fruizione di qualsiasi luogo ove si svolgano o siano essi stessi siti di attività culturale, fornendo beni e servizi o consulenze non che progetti di ogni genere che abbiano quale scopo quello di valorizzare il bene stesso, e migliorare l'esperienza di godimento di manifestazioni di qualsiasi genere.
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; in particolare mirata alla realizzazione di nuove tecnologie che permettano a tutti di accedere al sapere, accesso facilitato al digitale e al miglioramento delle tecnologie esistenti, allo scopo di diffondere l'accessibilità alla cultura.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale: promuovere, incoraggiare ed organizzare manifestazioni di spettacoli musicali, teatrali, cabaret e arte varia; organizzare convegni, esposizioni, conferenze, concorsi, corsi, mostre e mostre-mercato, al fine del raggiungimento degli scopi sociali comprese o allo scopo di acquisire fondi da utilizzare nelle attività di cui al presente *articolo 4* di questo statuto. Sempre a tale scopo potranno essere commercializzati, sempre nei modi

previsti dalle leggi vigenti in materia, prodotti di editoria in tutte le sue forme, e comunque sempre prodotti di valenza socioculturale o di sussidio nelle disabilità.

- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi *dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni*.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e ricreativo.
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della *legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni*, con particolare attenzione alle povertà educative.
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente *articolo 4*; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'*articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'*articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.
- Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, può svolgere attività commerciali e accettare sponsorizzazioni, nel rispetto delle leggi vigenti, solo al fine di finanziare le attività sopracitate in questo articolo e i costi di gestione dell'ente.

#### **Attività strumentali:**

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali ad esse. Il loro esercizio è subordinato e condizionato all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'*articolo 6 d.lgs. 117/2017* e ai limiti del *Codice del terzo settore*.

#### **Art. 5 - Natura dell'associazione**

L'attività dell'associazione è svolta come azione volontaria, dai soci e dai volontari e può prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi, la produzione e/o scambio di beni e servizi.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni per tutte le attività previste da questo statuto e/o per la partecipazione a progetti di carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale. Può altresì

associarsi a reti associative che svolgono attività di interesse generale, coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e/o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentanza nei confronti dei soggetti istituzionali.

#### **Art. 6 - Modalità**

L'associazione intende svolgere le sue attività in favore dei propri associati, di loro famigliari, di terzi, della cittadinanza tutta, e con particolare attenzione delle fasce di cittadini più deboli, delle comunità indistintamente dal genere, razza, orientamenti di ogni tipo, avvalendosi degli stessi Soci, volontari iscritti in apposito registro e/o attraverso l'ausilio di eventuali dipendenti o avvalendosi di persone e/o di enti associati.

#### **Art. 7 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da quote associative, attività di raccolta fondi, donazioni, lasciti e rendite patrimoniali, contributi pubblici o privati. Il patrimonio è utilizzato per l'attività statutaria al fine esclusivo del perseguimento della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e specificatamente dell'attività di interesse sociale sopra elencata, comunque nel rispetto del presente statuto.

Non è prevista ed è vietata la distribuzione anche indiretta di fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- La corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiore a quelli previsti in enti che operano nelle medesime o analoghe condizioni.
- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento; l'acquisto di beni e servizi per corrispettivi superiori al valore nominale, salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualsiasi titolo operano per l'associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

## **SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE**

### **Art. 8**

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Possono essere soci di questa associazione altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

### **Art. 9 - Modalità di ammissione e doveri dei soci**

L'ammissione dei soci è deliberata dal direttivo su domanda dell'interessato; dopo l'ammissione, i dati del socio vengono trascritti nel libro soci, custodito dall'organo direttivo ai sensi del *G.D.P.R. Regolamento generale sulla protezione dei dati personali*.

In caso di rifiuto della domanda dell'aspirante socio, il direttivo provvederà, entro 60 giorni dalla seduta, a comunicare allo stesso l'esito negativo nella forma scritta elencando i motivi di tale decisione.

L'aspirante socio ha facoltà di ricorrere all'assemblea dei soci con comunicazione scritta (raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del consiglio direttivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Le quote sono intrasferibili, tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo.

Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa, a rispettare il presente Statuto e a svolgere le proprie attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

### **Art. 10**

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'*articolo 24 Codice Civile*, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio

dell'associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione senza comunicazione scritta del socio che non provveda per due anni di seguito al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

I soci che svolgono attività di volontariato coerenti con le attività di cui all'*art. 4* e volontari non soci, devono essere obbligatoriamente iscritti nel libro dei volontari (custodito dal Consiglio Direttivo in osservanza del *G.D.P.R.*) e assicurati per la copertura della responsabilità civile e degli infortuni.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art . 11**

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
  
- L'istituzione di un collegio di revisori sarà determinata dagli obblighi di legge, come previsto dalla *legge 117/2017 e successive modificazioni*, quindi eletto dalla prima assemblea utile.

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 12**

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'*art. 6* ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori; (quando si presenterà per legge o per qualsiasi motivo deliberato dall'Assemblea la necessità di introdurre quest'Organo);
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

### **Art. 13**

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta o elettronica con conferma di lettura / ricezione a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

### **Art. 14**

Ogni socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore in rappresentanza dell'associato minorenni non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta, purché quest'ultimo non sia membro del Consiglio Direttivo; in ogni caso, entrambi devono essere in regola con il pagamento della quota sociale. La delega può anche essere conferita con le medesime modalità della convocazione, cioè attraverso comunicazione elettronica con conferma di lettura e che inequivocabilmente sia individuabile il mittente.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 15

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione con conferma di lettura ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione, Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Approva il rendiconto consuntivo e il conto preventivo annuali, che verrà sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- b) Elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;
- c) Delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- d) Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- e) Si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione e i Soci;
- f) Provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- g) Stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;
- h) Delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci.



Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo, un libro Soci e un libro volontari.

## **SEGRETARIO**

### **Art. 16**

Il Segretario viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo e dura in carica 5 anni al termine dei quali viene rieletto.

Il Segretario ha il compito di mantenere i contatti tra il Consiglio Direttivo e i Soci, in particolare si occupa della comunicazione con i soci e con l'esterno.

## **PRESIDENTE**

### **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente che dura in carica cinque anni al termine dei quali può essere rieletto.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare, con potere di firma, su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei Soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

### **Art. 18**

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

## **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

### **Art. 19**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno con l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 20**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria. In tal caso il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore e secondo l'*articolo 9 del D. lgs 117/2017*, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO**

### **Art. 21**

L'Associazione alla data della registrazione del presente statuto, risulta registrata presso l'Anagrafe Unico delle Onlus presso Agenzia delle Entrate. Non appena sarà divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà iscritta in quest'ultimo.

## **Art. 23**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, che si compone di numero 9 Facciate su numero 5 fogli, si rinvia alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Bagheria, 16/10/2020

### ***I componenti del Consiglio Direttivo***

**Presidente**

*Alessandro Buttitta*

**Vice Presidente**

*Irene Raspanti*

**Segretario**

*Valentina Crescimanni*